



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)
con il Ministro della difesa (GUERINI)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione (BRUNETTA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Disegno di legge	»	24
Testo del decreto-legge	»	25

ONOREVOLI SENATORI. -

Articolo 1. - (*Assunzione personale Ministero della transizione ecologica*)

La norma (comma 1) è volta a prevedere l'assunzione, a tempo indeterminato, di 218 unità da parte del Ministero della transizione ecologica (MITE), mediante procedura concorsuale pubblica secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per l'Area III, posizione economica F3, per i soggetti aventi i requisiti indicati (laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche, informatica). I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il comma 2 stabilisce che una quota pari al 50 per cento è riservata ai soggetti aventi i medesimi requisiti previsti per la procedura concorsuale di cui al comma 1 alle dipendenze di società a partecipazione pubblica e che abbiano svolto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero presso il Ministero della transizione ecologica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre si prevede che, per i candidati aventi i requisiti predetti, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Tale previsione si pone in linea con le previsioni costituzionali in materia di concorso pubblico per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, come ribadito da ultimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 164 del 2020 (*considerato in diritto* n. 19).

Conseguentemente il comma 3 incrementa la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica di 155 unità di personale di Area terza.

Al comma 4, la lettera a) prevede la proroga di quattro anni della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid Spa, con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026; alla lettera b) si stabilisce che i risparmi derivanti dalla riduzione delle convenzioni tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid Spa rimangano nel bilancio del predetto Ministero.

Al comma 5 si prevede che, a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le convenzioni vengono ridotte in relazione agli oneri relativi al personale della Sogesid Spa eventualmente assunto dal MITE.

Al comma 6 si prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma in argomento.

Articolo 2. - (*Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*)

Il comma 1 è volto a disciplinare la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fino al completamento del predetto Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. Tale struttura è articolata secondo un modello dipartimentale, con una struttura di coordinamento e due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

Il comma 2 prevede che sono conseguentemente resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario; inoltre viene prevista la copertura finanziaria degli oneri.

In relazione a quanto previsto ai commi precedenti, il comma 3 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 è possibile procedere mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla revisione del regolamento di organizzazione relativo al Ministero della transizione ecologica, il cui termine di adozione viene prorogato al 31 luglio 2021, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 4 proroga al 31 luglio 2021 il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, relativamente all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 3. - (Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

Al comma 1, tenuto conto delle vaste competenze in materia di energia e ambiente attribuite ad opera del recente decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, e in particolare per

provvedere tempestivamente all'assolvimento dei compiti e delle funzioni relative all'attuazione del PNRR, si prevede che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi della collaborazione qualificata delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fino a un massimo di trenta unità per ciascun ente, collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.

L'attuazione di tale comma e la disciplina degli aspetti relativi alle modalità di utilizzazione del personale di ENEA e ISPRA sono demandate a un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica, ENEA e ISPRA. Inoltre, si prevede che il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimanga a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio sia posto a carico del Ministero della transizione ecologica. Al comma 2 si prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Si precisa che tali attribuzioni sono in linea con la nuova denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, introdotta dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22. Al tempo stesso, viene fatta salva la dipendenza del solo Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito alle

specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Dicastero. Vengono, in ogni caso, preservate le possibilità di avvalimento da parte del Ministro della transizione ecologica del Comando per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero e da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Tale disposizione si rende necessaria alla luce dell'attività svolta dai militari del Comando, afferente principalmente alle competenze del Ministero della transizione ecologica. Peraltro si evidenzia che l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha già previsto il trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di polizia forestale ambientale; tuttavia, la predetta previsione non ha avuto effettiva attuazione.

L'articolo così modificato si pone in linea con l'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell'ordinamento militare), che descrive l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma. Inoltre, il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto – tra l'altro – il cambio di denominazione di alcuni Ministeri, prevedendo il riassetto delle competenze del neoinstituito Ministero della transizione ecologica. Parallelamente, l'Arma dei carabinieri ha avviato una conseguente rivisitazione organizzativa di alcuni comandi di specialità, tra cui il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA).

In tale quadro è emersa la necessità di collocare il comandante del CUFA in posizione soprannumeraria rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal codice dell'ordinamento militare, garantendo

la copertura dei relativi oneri con la riduzione di un'unità del ruolo ispettori e di tre unità del ruolo sovrintendenti prevista dal comma 3, lettera a).

Nel dettaglio, l'esigenza nasce dalla necessità imperativa di coprire le 13 posizioni di impiego da generale di corpo d'armata nell'Arma, per le quali oggi sono previsti in organico solo 12 generali di corpo d'armata (compreso il Comandante generale).

L'incarico di comandante del CUFA, istituito nel 2017 all'indomani dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, comporta l'assorbimento di un'unità della dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata, senza che – per contro – sia stato mai previsto alcun incremento organico in tale grado. In tale quadro, la posizione richiesta dall'Arma (che ha una forza organica pari a 119.788 unità) appare congrua rispetto ai volumi organici dei generali/dirigenti generali delle altre Forze di polizia, che – di fronte a numeri in tali casi maggiori – hanno di contro una minore forza organica complessiva.

Articolo 4. – (*Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale*)

Al comma 1 viene novellato l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, prevedendo la nomina, da parte del Commissario in materia ambientale, di un soggetto attuatore a cui sono conferiti i medesimi poteri e le deroghe del Commissario; il relativo compenso, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico degli interventi. Viene, inoltre, individuata la disciplina da applicare nel caso in cui il soggetto attuatore sia un dipendente della pubblica amministrazione.

Con riferimento ai commi da 2 a 4 si rappresenta quanto segue. Una delle principali carenze della *governance* in materia di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico deriva dal fatto che i Commissari straordinari previsti a legislazione vigente non sono stati dotati di risorse umane aventi *expertise* nello specifico settore e impiegati a tempo pieno, cosicché, di fatto, i Commissari hanno utilizzato gli uffici regionali in aggiunta alle attività ordinarie loro devolute. La definizione di una struttura di supporto per ciascun Commissario costituisce un elemento qualificante del provvedimento, nel solco di analoghi uffici istituiti presso altri Commissari in materia ambientale, quali il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, dotato di una struttura di supporto formata da un numero massimo di 12 componenti provenienti da pubbliche amministrazioni, ovvero il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura dotato di una segreteria fino a 6 membri.

In particolare, al comma 2 si prevede che presso ogni Commissario è istituito un contingente di personale non dirigenziale, nel numero massimo complessivo di 200 unità, ripartite come da tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in base ai criteri previsti dall'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, recante « Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ».

Ai sensi del comma 3, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate previste all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche supe-

riore a trentasei mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali, e da assegnare funzionalmente ai Commissari secondo il riparto indicato nella tabella 1 allegata al decreto.

In base al comma 4, il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo ivi indicato, come ripartite sulla base della tabella 2 allegata al decreto, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista e avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Tale personale viene individuato tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale in argomento, per il quale ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) di Crotone e del SIN di Brescia

Caffaro, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

In particolare, si esclude da tale disciplina, ripresa dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione che, pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la realizzazione delle opere ricomprese nel quadro strategico nazionale di cui al citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, non risulta necessaria nella materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo al SIN di Cogoleto (ove i compiti di commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova) e a quello di Taranto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 171 del 2012, non è stato previsto un analogo istituto giuridico.

Il comma 7 disciplina l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda con i poteri dei commissari di cui al decreto-legge cosiddetto « sblocca-cantieri », decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 (rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, funzioni dirette di stazione appaltante e operatività in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici).

Articolo 5. - (Inviato speciale per il cambiamento climatico)

Al comma 1 si prevede la nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico da parte del Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cioè l'inviato decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Il comma 2 prevede che il supporto tecnico e organizzativo all'inviato viene assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della transizione ecologica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 disciplina il trattamento economico dell'inviato speciale e precisa che, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inviato è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 4 prevede un'autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo in argomento, con relativa copertura finanziaria (euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023).

Articolo 6. - (Consiglio di amministrazione ENEA)

La norma, al comma 1, prevede l'aumento da tre a cinque del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo econo-

mico sostenibile), provvedendo al comma 2, ai fini della copertura finanziaria dei relativi oneri, alla conseguente compensazione contabile in termini di indebitamento e di fabbisogno.

Articolo 7. - (*Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione*)

Con riferimento al comma 1, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, disciplina la Commissione PNRR-PNIEC, cui si applica il cosiddetto «*fast track*» per progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC. Tuttavia non è prevista una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC.

Con la disposizione in esame, pertanto, si precisa che tale disciplina trova applicazione per le istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021; in tal modo si precisa quali istanze continueranno ad essere esaminate dalla Commissione VIA/VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelle che saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC.

Analogamente, si precisa che i progetti riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW vengono devoluti alla competenza statale per le relative istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Ai sensi del comma 2, lettera *a*), il personale nominato per la Commissione PNRR-PNIEC è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina, al fine di accelerare la co-

stituzione della predetta Commissione. Inoltre, con la modifica introdotta alla lettera *b*) si precisa che per tale personale della Commissione PNRR-PNIEC il trattamento economico fondamentale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Si tratta di una disposizione che ripropone per la predetta Commissione la disciplina già prevista per il Comitato tecnico istruttorio di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogato dall'articolo 228, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto che anche per quest'ultimo era prevista la nomina di soli appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il comma 3 prevede che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.

Articolo 8. - (*Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026*)

L'articolo 8 introduce disposizioni urgenti per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, novellando l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Al riguardo si premette che l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con sede in Roma. La società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La società, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-

stenibili, è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'applicazione di un regime speciale degli affidamenti *in house*.

Il comma 2 del citato articolo 3 individua lo scopo statutario della società ovvero la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026. A tal fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare uno o più commissari straordinari. Con il decreto di nomina sono stabiliti i compensi dei commissari in misura non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Il comma 2-bis del medesimo articolo 3 stabilisce che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere infrastrutturali connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026, siano conferiti all'organo di amministrazione della Società Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il comma 9 stabilisce che la Società stipuli contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato e che alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applichi l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2018, n. 96, che prevede, fra l'altro, che i limiti di durata dei contratti, i limiti e i presupposti per i rinnovi e le proroghe dei contratti medesimi non sono quelli previsti dal citato decreto-legge n. 87 del 2018. Inoltre, la Società può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, con oneri a carico della società stessa, di personale prove-

niente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla società.

La disposizione in esame modifica i citati commi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, e, in particolare, al comma 1, lettera a), numero 1), si prevede che scopo statutario della Società Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. sia, oltre alla realizzazione, anche la progettazione delle opere infrastrutturali da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ed aggiunge a queste ultime anche quelle finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021.

Al comma 1, lettera a), numero 2), si prevede che i commissari straordinari eventualmente nominati siano dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'intero articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e non solo di quelli di cui al comma 3 del medesimo (*scil.* assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici), come previsto nella versione vigente.

Il comma 1, lettera b), per assicurare la tempestiva realizzazione delle opere prevede l'attribuzione all'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non solo con riferimento ai commi 5 e 8, ma anche ai commi 4 e 7. Nello specifico, il citato comma 4 dell'articolo 61 dispone che, all'esito della conferenza di servizi, il piano è approvato con decreto del

commissario che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sui siti *internet* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro per lo sport, del Comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e, in sede di conferenza, la regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Inoltre, ai sensi del comma 7 del citato articolo 61, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Al comma 1, lettera *c*), al fine di consentire di utilizzare eventuali professionalità che abbiano specifiche competenze già sviluppate nella realizzazione di progetti complessi nelle pubbliche amministrazioni, si prevede l'applicazione dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per potere utilizzare i vari strumenti in esso previsti relativi alla mobilità tra pubblico e privato.

Articolo 9. - (Personale CONI)

L'articolo apporta modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, novellando i commi 3 e 4 dell'articolo 1, concernente l'organizzazione e il funzionamento del CONI. In particolare, la novella al comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il completamento della pianta organica del CONI, all'esito della procedura di trasfe-

rimento del personale di Sport e Salute S.p.A. nel ruolo del personale del CONI, avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1. Il novellato comma 4 prevede che il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli *standard* di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del citato articolo 1 (i.e. 165 unità di personale, delle quali dieci unità di personale dirigenziale di livello non generale). Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 (i.e. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento), incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 (i.e. assunto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami con il 50 per cento dei posti messi a concorso riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A.), per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,

nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non di-

dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

Articolo 10. - (*Disposizioni finanziarie*)

La norma reca disposizioni finanziarie, prevedendo, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

Commi 1 e 2. Per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III del Comparto Funzioni Centrali (con procedura concorsuale con riserva del 50% in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data).

Comma 3. La vigente dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità posti di Area terza, tenendo conto, a tal fine, delle attuali vacanze di organico presenti nella medesima area, così come è riportato, nel dettaglio, nel seguente prospetto.

AREA	Organico prima dell'incremento comma 317	Presenti in servizio al 31 dicembre 2020	DIFFERENZA (POSTI DISPONIBILI)
TERZA AREA	336	273	63
Unità autorizzate con norma SOGESID	POSTI DISPONIBILI	Incremento D.O. assentibile	
218	63	155	
COPERTURA ASSUNZIONI			
Retribuzione Area Terza - F3	Totale unità	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)
€ 48.997,00	218	€ 10.681.346,00	€ 8.901.121,67
Retribuzione Area Terza - F3	Unità finanziate con facoltà assunzionali	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)
€ 48.997,00	43	€ 2.106.871,00	€ 1.755.725,83
Retribuzione Area Terza - F3	Unità finanziate con Tabella A - MITE	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)
€ 48.997,00	175	€ 8.574.475,00	€ 7.145.395,83

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto contingente di personale pari a 218 unità è stata effettuata sulla base della retribuzione (lordo stato) stabilita prudenzialmente per una unità di Area Terza – posizione economica F3 del Comparto Funzioni Centrali, ed è così determinata:



Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale e (lordo dipendente)	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Valore medio trattamento accessorio	Retribuzione tot. pro capite Stato	Incremento contrattuale (3,78%)	Retribuzione tot. pro capite lordo Stato - con Incr. contrattuale
24.329,64	2.027,47	3.526,92	29.884,03	41.353,52	5.859	47.212	1.785	48.997

Gli oneri a regime (dall'anno 2023) connessi al reclutamento delle citate 218 unità sono pari ad euro 10.681.346, mentre per la prima annualità (anno 2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell'onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022).

Comma 4: prevede la proroga della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Mite e la Sogesid di quattro anni, con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026.

Con riferimento alle Convenzioni tra la Sogesid e le Direzioni generali del MITE, si riportano di seguito i prospetti relativi ai capitoli dove i relativi oneri trovano imputazione nonché l'ammontare degli oneri stessi.

Direzione Generale / Dipartimento	Valore economico annuo (dati 2020)	Capitoli
Diteci	936.308,16	7509/1, 7510/1, 7954/1
CLEA	5.601.600,00	8407/01 cp e lett. f), 8415/1
CRESS	7.850.000,00	7954 PG. 01
ECI	3.246.000,00	7510 PG. 01
RIA	2.646.000,00	7509 PG. 01
SUA	3.348.221,14	8533 PG. 01
MAC	2.791.000,00	1664
PNA	2.791.000,00	1422 PG. 02 - 1423 PG. 01- 1618 PG. 01 - 1620 PG. 02 - - 7222 PG. 01 -1556 -PG1
TOTALE	29.210.129,30	

Comma 5: la disposizione prevede che a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le convenzioni previste dalla disposizione sono ridotte eventualmente in relazione agli oneri riferibili al personale Sogesid assunto ai sensi del medesimo comma 1. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 6: prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri assunzionali di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e ad euro 10.681.346 a decorrere dal 2023, si provvede nel modo seguente:

- sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione, disponibili e maturate a legislazione vigente, per euro 1.755.726 per l'anno 2022 ed euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 (corrispondenti ai *budgets* assunzionali 2020-cessati 2019, pari a 16 unità, e 2021-cessati 2020, pari a 27 unità, per un totale di facoltà in termini capitari pari a 43 unità);
- per euro 7.145.396 per l'anno 2022 ed euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, corrispondente a 175 unità, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello



stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2 (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

Comma 1: la norma implementa la struttura di missione (che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021, è di livello dirigenziale generale ed è articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale) di due ulteriori dirigenti di livello generale e di tre ulteriori dirigenti di livello non generale.

Per un dirigente generale e i tre dirigenti non generali la copertura finanziaria è già assicurata dall'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge n. 77/2021.

Il costo complessivo è stato quantificato come da tabella sotto riportata, relativamente al dirigente generale a capo del Dipartimento e al dirigente generale responsabile di un ufficio.

FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC + RIA	POS_FISSA	POS_VAR	RIS DA CONTRATTOIMPORTO MINIMO DA CORRISPONDERE	TOT	per 1 Unità	SPESA_ LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_ LORDO_AMM	Spesa anno 2021	Spesa annua dal 2022	2022-2026
CAPO DIPARTIMENTO	€ 57.892,87	€ 405,25	€ 37.593,20	€ 89.000,00	€ 28.636,02	213.527,34 €	1	€ 213.527,34	€ 78.845,00	€ 292.372,34	€ 112.450,90	€ 292.372,34	€ 1.461.861,70
DIRETTORE GENERALE CON FASCE ATTUALI MITE	€ 57.892,87	€ 1.725,98	€ 37.593,20	€ 87.351,52	€ 22.586,00	207.149,57 €	1	€ 207.149,57	€ 78.221,56	€ 285.371,13	€ 109.758,13	€ 285.371,13	€ 1.426.855,65
											222.209,03 €	577.743,47 €	2.888.717,35 €

Comma 2: reca la copertura finanziaria del comma 1, prevedendo che sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario e che agli oneri pari a euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a copertura dei posti di livello dirigenziale generale, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 3: la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021 e, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021, per il Ministero della transizione ecologica, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4: la disposizione limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021, per il Ministero dello sviluppo economico, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 3 (*Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA ed ISPRA e cambio della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri*)

Comma 1: prevede che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi della collaborazione delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), fino a un contingente massimo di trenta unità per ciascun ente. All'individuazione delle unità di personale e dei relativi profili si provvede con specifico protocollo d'intesa tra il Ministero e gli enti sopra-indicati. La disposizione prevede inoltre che il trattamento economico fondamentale per il personale in comando presso il Mite rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è posto a carico del Ministero della transizione ecologica.

Ai fini della quantificazione è stato stimato il costo del trattamento economico accessorio per l'intero contingente complessivo pari a 30 unità per ciascun ente.

Tali oneri sono quantificati in 412.850 euro per le 30 unità dell'ISPRA e in euro 218.950 per le 30 unità dell'Agenzia Enea, per un totale annuo di euro 631.800 per gli anni dal 2022 al 2026.

Per l'anno 2021, in considerazione dei tempi di entrata in vigore della disposizione, l'onere è stato quantificato in euro 315.900.

La stima deriva dal costo medio, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, desunto dai dati del Conto Annuale 2019.

Comma 2: reca la copertura finanziaria del comma 1 prevedendo che agli oneri, pari ad euro 315.900 per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 3: la disposizione non genera maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la copertura della spesa di cui al comma 1, lett. c) è garantita dalla modifica dell'art. 800 del Codice dell'ordinamento militare (recante le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri) che prevede la riduzione di 3 unità del ruolo ufficiali, nel grado di Tenente Colonnello. La carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è ordinativamente attribuita a un generale di corpo d'armata e il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l'anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l'anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di Tenente Colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di Tenente Colonnello di 3 unità, si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall'istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d'armata.

Articolo 4 (*Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale*)

Comma 1: la disposizione nel modificare l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto legge n. 91/2014, prevede la nomina, da parte del Commissario, di un Soggetto attuatore, esperto in materia tecnico-giuridica, a cui sono conferiti i medesimi poteri del Commissario entro i limiti della delega ricevuta. Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011,



nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti.

Tali oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

Comma 2: prevede l'istituzione presso ogni Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico, sino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità.

Comma 3: prevede che il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del DL 44/2021, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 - Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai predetti Commissari come evidenziato nella tabella di seguito riportata, allegata al presente decreto

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

Comma 4: prevede che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro



2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e nei limiti di spesa per ciascun commissario come individuati dalla tabella di seguito riportata e allegata al presente decreto, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Tale personale, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
TOTALE	816.617	2.449.850



Comma 5: prevede che agli oneri di cui ai commi da 2 a 4 - come quantificati nella sottostante tabella - pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Di seguito vengono illustrati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo:

		costo unitario	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comma 3	Area III/ F1	45.266	150	2.263.300	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900
Comma 4	Personale comandato Area III/F3	48.997	50	816.617	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850
				3.079.917	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750

Comma 6: interviene sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone e del SIN di Brescia Caffaro, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del DL 145/2013, escludendo l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7: disciplina l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda, individuato nel Prefetto di Brescia, cui sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/2019. Si prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica che indica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 229/2011, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, di società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del citato DL 32/2019, n. 32. Gli oneri di cui alle predette convenzioni e quelli derivanti dal compenso del Commissario, determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionale e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Si rappresenta che con decreto del Ministero della transizione ecologica (prot. 310.04-06-2018) è stato approvato il Protocollo d'intesa "finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda" sottoscritto in data 28 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto e la regione Lombardia, nonché la Convenzione Operativa sottoscritta in data 21 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto, la regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e l'Associazione ATS "Garda Ambiente", il



cui valore ammonta a complessivi 220 M€, di cui 100 M€ stanziati dal Ministero (40 M€ in favore del Consiglio di Bacino veronese e 60 M€ in favore dell'Ufficio d'ambito di Brescia), 300.000 euro stanziati dalla Regione Veneto per il finanziamento degli interventi nel versante veronese del Lago di Garda, nonché 119,7 M€ a carico delle tariffe provenienti dalle 2 ATO territorialmente competenti. Nella disposizione in argomento si prevede che nella contabilità speciale del Commissario confluiscono anche eventuali finanziamenti regionali, ad oggi non previsti; in tal caso, tali finanziamenti concorreranno assieme alle risorse statali alla copertura finanziaria degli interventi, riducendo la quota a carico della tariffa.

Gli interventi da finanziare, per un importo complessivo di 132 M€ nel versante bresciano del Lago di Garda, riguardano l'ampliamento di impianti di depurazione, di collettamento e di fognatura, come riportato nel cronoprogramma finanziario allegato alla Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda.

Con specifico riferimento agli interventi collettamento e depurazione del lato bresciano del lago di Garda oggetto del Commissariamento in argomento, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 3, comma -2, del decreto è stato autorizzato l'impegno a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia della somma di complessivi € 60.000.000,00 di cui:

- a) € 25.827.350,00 competenza 2019;
- b) € 34.172.650,00 competenza 2020.

La predetta somma di € 60.000.000,00 è stata posta a carico della Missione 18 - Programma 12 - UDV 1.5 - Azione 2 - Capitolo 7648 PG 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2019 (punto "a") e per l'esercizio finanziario 2020 (punto "b").

Allo stato si tratta di finanziamenti allocati sul bilancio del Mite. In aggiunta a tali risorse pubbliche, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi in argomento la quota rimanente verrà resa disponibile dal gestore del servizio idrico integrato, con oneri a carico della tariffa idrica secondo le modalità previste nel Piano d'ambito già approvato e concordate con il Commissario.

Si prevede infine l'istituzione, fino alla data di scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026, di una struttura composta da sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, a supporto del predetto Commissario, i cui oneri sono indicati nella tabella seguente:

	costo unitario (€)	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
personale comandato A3F3	48.997	6	97.994	293.982	293.982	293.982	293.982	293.982

Comma 8: reca la copertura finanziaria della struttura di cui all'ultimo periodo del comma 7, prevedendo che agli oneri, pari ad euro 97.994 per l'anno 2021 e ad euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Articolo 5 (*Inviato speciale per il cambiamento climatico*)

La disposizione prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina.

Alla creazione di tale nuova figura si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pari a euro 250.000 per l'anno 2021, 350.000 per l'anno 2022 e 250.000 per l'anno 2023, derivanti dalle seguenti voci:

- quanto a euro 138.380 (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico equiparato a quello dei commissari di cui all'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, suddiviso come segue: 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro massimi di accessorio commisurato ai risultati e 38.380 di oneri riflessi a carico dell'amministrazione;
- quanto a euro 111.620 per l'anno 2021, 211.620 per l'anno 2022 e 111.620 per l'anno 2023 per gli oneri delle eventuali missioni. Tale stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati.

Per quanto riguarda le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a supporto delle attività dell'inviato speciale, si segnala che presso detto dicastero, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali sussiste già un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue già oggi gli eventi e i negoziati internazionali in materia. Per quanto riguarda le strutture del Ministero della transizione ecologica, anche nell'ambito del predetto dicastero è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionali. Ai compiti di supporto dell'inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla copertura degli oneri pari a euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 6 (*Consiglio di amministrazione ENEA*)

Commi 1 e 2: Il costo unitario per i componenti del Consiglio di Amministrazione di ENEA, che passano da 3 a 5, è stimato in 32.000 euro ciascuno (stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, del 6 dicembre 2017). Pertanto, la proposta normativa comporta maggiori oneri per 64.000 euro (par.2.3), anche in base ai dati riportati nella Deliberazione del 4 febbraio 2020, n. 10, della Corte dei Conti "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di "Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA".

Si precisa che secondo i dati della predetta Deliberazione della Corte dei Conti (par. 7.1) le entrate finanziarie correnti dell'ENEA ammontano a 256,4 M€ per il 2017 e a 257,6 M€ per il 2018 (+0,5%), mentre le uscite finanziarie correnti sono pari a 229,8 M€ per il 2017 e 226,4 M€ per il 2018 (-1,5%). Pertanto, anche alla luce del saldo positivo tra entrate ed uscite correnti nel bilancio di ENEA, agli oneri previsti dalla proposta normativa in argomento si farà fronte con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del



Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 7 (*Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione*)

Comma 1: L'articolo 8, comma 2-bis, del dlgs152/2006, come recentemente modificato ad opera dell'articolo 17, del DL. 77/2021, disciplina la Commissione PNRR-PNIEC, cui si applica il c.d. "fast track" per progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC.

Al fine di definire una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato articolo 17 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC la norma precisa quando tale disciplina trova applicazione, al fine di individuare le istanze che continueranno ad essere esaminate dalla Commissione VIA/VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelle che saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC. Analogamente, si precisa che i progetti riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW vengono devoluti alla competenza statale a partire dal 31 luglio 2021.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 2: fermo restando quanto illustrato sopra con riferimento al comma 1, si provvede a ulteriormente modificare il predetto comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che il personale nominato per la Commissione tecnica PNRR-PNIEC è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti e che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del predetto personale restano in carico all'amministrazione di appartenenza. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: la disposizione, di carattere ordinamentale, reca modifiche all'articolo 5, comma 2, del DL 80/2021, in materia di Scuola nazionale dell'amministrazione, e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8 (*Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026*)

L'articolo introduce disposizioni urgenti, di carattere ordinamentale, per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, modificando l'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

In particolare, il **comma 1, lettera a), numero 1**), estende le misure ordinamentali specifiche in capo alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., relativamente alla progettazione e realizzazione delle opere sportive, anche connesse e di contesto, e comunque integralmente finanziate, sulla base di un piano di interventi predisposto dalla società d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle mobilità sostenibili e con le Regioni interessate ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport. In tal modo, la società diventa centrale di committenza e stazione appaltante anche per le opere sportive, che potranno essere realizzate direttamente dalla stessa o, attraverso le previste convenzioni, dalle Regioni interessate.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle funzioni della società, in quanto gli stessi rientrano nell'ambito dei quadri



economici degli interventi, come previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del citato decreto- legge 16/2020.

Al **comma 1, lettera a), numero 2)**, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 32/2019. I commissari straordinari (individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico), cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, possono quindi tra l'altro provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera b)**, estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 commi 4, 5, 7 e 8 del decreto legge n. 50/2017, ed in particolare prevedendo che, all'esito della Conferenza, il piano è approvato con decreto del commissario. Il decreto (ed ogni eventuale sua modifica ed integrazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministro/Sottosegretario per lo sport, del comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e, in sede di conferenza, la Regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Si tratta di disposizione procedurale, di carattere ordinamentale e da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 1, lettera c)**, al fine di agevolare l'interscambio di professionalità tra pubblico e privato che abbiano specifiche competenze già sviluppate nella realizzazione di progetti complessi nelle pubbliche amministrazioni, si prevede di applicare l'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2021, nella sua interezza e non limitatamente al comma 7 del predetto articolo 23-bis, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Personale CONI)

Comma 1: la disposizione è diretta a modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n. 5/2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI, prevedendo, sostanzialmente, che tale ente - in virtù dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992 n. 138 e dal decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220 - definisca con proprio atto l'articolazione della propria dotazione organica nonché i criteri e le modalità dei reclutamenti di cui al citato comma 3, prevedendo altresì la possibilità che le relative prove concorsuali siano svolte con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge n.44/2021.

La disposizione riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto anche conto che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge 138/1992.

Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

23/06/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

11



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia ambientale																		
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	1-2		Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica	s	c		7,15	8,57	8,57		7,15	8,57	8,57		7,15	8,57	8,57	
1	1-2		Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica - effetti riflessi	e	t/c						3,47	4,16	4,16		3,47	4,16	4,16	
1	6		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c		-7,15	-8,57	-8,57		-7,15	-8,57	-8,57		-7,15	-8,57	-8,57	
2	1		Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR	s	c	0,22	0,58	0,58	0,58	0,22	0,58	0,58	0,58	0,22	0,58	0,58	0,58	
2	1		Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR - effetti riflessi	e	t/c						0,11	0,28	0,28	0,28	0,11	0,28	0,28	
2	3		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	
3	1		Avvalimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR - spesa per trattamento accessorio	s	c	0,32	0,63	0,63	0,63	0,32	0,63	0,63	0,63	0,32	0,63	0,63	0,63	
3	1		Avvalimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR - spesa per trattamento accessorio - effetti riflessi	e	t/c						0,15	0,31	0,31	0,31	0,15	0,31	0,31	
3	2		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-0,32	-0,63	-0,63	-0,63	-0,32	-0,63	-0,63	-0,63	-0,32	-0,63	-0,63	-0,63	
4	2-3		Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico	s	c	2,26	6,79	6,79	6,79	2,26	6,79	6,79	6,79	2,26	6,79	6,79	6,79	
4	2-3		Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico - effetti riflessi	e	t/c						1,10	3,29	3,29	3,29	1,10	3,29	3,29	
4	4		Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico	s	c	0,82	2,45	2,45	2,45	0,82	2,45	2,45	2,45	0,82	2,45	2,45	2,45	
4	4		Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico - effetti riflessi	e	t/c						0,40	1,19	1,19	1,19	0,40	1,19	1,19	
4	5		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	
4	5		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-7,69	-7,69			-7,69	-7,69			-7,69	-7,69	
4	7		Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda	s	c	0,10	0,29	0,29	0,29	0,10	0,29	0,29	0,29	0,10	0,29	0,29	0,29	
4	7		Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda - effetti riflessi	e	t/c						0,05	0,14	0,14	0,14	0,05	0,14	0,14	
4	8		Riduzione Tab. A - Ministero dell'Interno	s	c	-0,10		-0,29	-0,29	-0,10		-0,29	-0,29	-0,10		-0,29	-0,29	
4	8		Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c		-0,29				-0,29				-0,29			
5	1-3		Inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico	s	c	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14		
5	1-3		Inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico - effetti riflessi	e	t/c						0,07	0,07	0,07		0,07	0,07	0,07	
5	1-3		Inviato speciale per il cambiamento climatico- spese per missioni	s	c	0,11	0,21	0,11		0,11	0,21	0,11		0,11	0,21	0,11		
5	4		Riduzione Tab. A - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	s	c	-0,25	-0,35	-0,25		-0,25	-0,35	-0,25		-0,25	-0,35	-0,25		
6	1		Incremento di numero due componenti del Consiglio di amministrazione ENEA e disposizioni transitorie per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione	s	c					0,03	0,06	0,06	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06	
6	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008	s	k					-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	
TOTALE ENTRATE				e			0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	8,74	9,44	9,37	1,87	8,74	9,44	9,37
TOTALE SPESE				s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO							0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	8,74	9,44	9,37	1,87	8,74	9,44	9,37



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021.

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia »;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo altresì la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal Ministero della transizione ecologica;

Ritenuta la necessità di potenziare le strutture dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotona e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi;

Considerata altresì la straordinaria necessità di prevedere un regime transitorio della disciplina di valutazione di impatto ambientale come da ultimo modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026 nonché per assicurare al CONI una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole « nell'anno 2022 » sono sostituite seguenti: « nell'anno 2026 », le parole « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2027 »; le parole « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2028 »; le parole « nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2029 » e le parole « nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2030 »;

b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2.

(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, è prorogato al 31 luglio 2021.

Articolo 3.

(Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifi-

che correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800, comma 1, il numero « 4.207 » è sostituito dal seguente: « 4.204 »;

b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero « 1.131 » è sostituito dal seguente: « 1.128 »;

c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero « 1.108 » è sostituito dal seguente: « 1.105 »;

d) all'articolo 174-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, am-

bientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale. »;

2) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente: « 2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali. ».

Articolo 4.

(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole « e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. ».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché

anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 - Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato I.

4. Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato II, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpellato avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, » sono in-

serite le seguenti: « ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, »;

b) al comma 2, dopo le parole « ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20 ».

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 5.

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di

missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 6.

(Consiglio di amministrazione ENEA)

1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole « tre componenti » sono sostituite dalle seguenti: « cinque componenti ».

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 7.

(Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione)

1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in po-

sizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma »;

b) al comma 5, le parole « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2-bis ».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima. ».

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole « Lo scopo statutario è » sono inserite le seguenti: « la progettazione nonché » e dopo le parole « bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 » sono inserite le seguenti: « nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021 »;

2) al terzo periodo, le parole « commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 » sono sostituite dalle seguenti: « commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 »;

b) al comma 2-bis, le parole « sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 »;

c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

Articolo 9.

(Personale CONI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole « ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni » sono inserite le seguenti: « e ai sensi del comma 4 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici. ».

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO I
(Articolo 4, comma 3)

TABELLA 1

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

ALLEGATO II
(Articolo 4, comma 4)

TABELLA 2

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
TOTALE	816.617	2.449.850

€ 4,00